

**DELIBERA N. 394/22/CONS**

**PROVVEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE LAZIO E DEL  
COMUNE DI ROMA CAPITALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 10 novembre 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato in pari data nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 169, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022;

VISTA la delibera n. 299/22/CONS del 3 agosto 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per il 25 settembre 2022”*;

VISTA la nota del 26 settembre 2022 (prot. n. 0275410), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale *“a firma della Consigliera Regionale Laura Corrotti”*, del Gruppo Fratelli d'Italia nella Regione Lazio, per *“la violazione del divieto di comunicazione istituzionale, previsto dall’art. 9 della legge n. 28/2000, da parte del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e del Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, che in data 19*

*settembre 2022, hanno convocato nella sede della Regione Lazio, una conferenza stampa per annunciare un pacchetto di investimenti pari a 100 milioni destinati al Municipio Roma X (Ostia). Tale iniziativa, infatti, certamente non poteva essere caratterizzata dai requisiti di impersonalità e indispensabilità in quanto a promuoverla attraverso l'utilizzo dei locali dell'amministrazione regionale e dell'ufficio stampa regionale, è stato il Presidente della Regione Lazio, candidato alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre nella Circoscrizione Lazio 1, Collegio plurinominalmente Lazio 1 della Camera dei Deputati, e trattandosi comunque di comunicazione certamente differibile nel tempo. Alla Conferenza stampa hanno partecipato sia il Presidente della Regione Lazio che il Sindaco di Roma e gli esiti della conferenza stampa sono stati diffusi impropriamente poi attraverso il sito istituzionale e i canali social della Regione Lazio e di Roma Capitale. Si allega copia della nota di invito alla conferenza stampa, delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dagli interessati durante la stessa e la foto dei partecipanti"; inoltre "Analogamente si [è] svolta il giorno 12 settembre scorso, sempre nella Sala Tevere della Regione Lazio, in occasione della presentazione del "Fondo rimborso libri scolastici", organizzata sempre dalla Giunta regionale del Lazio e promossa dal Presidente Zingaretti. Si allega, anche in questo caso, copia delle dichiarazioni rilasciate dal Governatore/candidato alla stampa e le foto dei partecipanti all'iniziativa". Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 23 settembre 2022 le controdeduzioni - senza ricevere nei termini assegnati alcun riscontro - considerando che "con riferimento alla presunta violazione del 12.9.2022, risultano scaduti i termini utili alla denuncia della violazione che l'art. 10 della legge 28/2000 consente entro i dieci giorni dalla violazione stessa", ha "confermato la violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000", prendendo "atto che il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il Sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, in data 19 settembre 2022, hanno convocato nella sede della Regione Lazio, una conferenza stampa per annunciare un pacchetto di investimenti pari a 100 milioni destinati al Municipio Roma X (Ostia)" ed ha trasmesso gli atti all'Autorità "per gli adempimenti di competenza";*

VISTE le richieste di integrazione di istruttoria da parte dell'Autorità del 27 e 29 settembre 2022 (prot.lli n. 0276768 e n. 0279636) con le quali è stato rilevato che "nella segnalazione pervenuta vengono allegati copia della nota di invito alla conferenza stampa, delle dichiarazioni rilasciate alla stampa dagli interessati durante la stessa e la foto dei partecipanti che non risultano trasmessi in sede di istruttoria sommaria all'Autorità, né tantomeno risultano gli esiti istruttori in ordine alle modalità di svolgimento della conferenza stampa segnalata e dei canali istituzionali di diffusione della stessa, sia della Regione Lazio che del Comune di Roma, che - allo stato - appaiono solo indicati genericamente senza alcun riscontro di analisi ed evidenziazione istruttoria", e le successive note di riscontro del Comitato regionale competente del 28 e 29 settembre 2022 (rispettivamente prot.lli nn. 0278178, 0279900 e 0280225) di trasmissione di "tutta la documentazione istruttoria", compresi gli allegati alla segnalazione in questione e le memorie della Regione Lazio e del Comune di Roma Capitale pervenute tardivamente, ed in particolare la nota dell'11 ottobre 2022 (prot. n.

0290775) con la quale si ribadisce l'accertamento effettuato e la proposta precedentemente inviati;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute tardivamente in data 29 settembre 2022 con le quali, in relazione alla conferenza stampa del 19 settembre 2022, è stato rappresentato quanto segue:

- dalla Regione Lazio che: *“non vi è stata alcuna diffusione impropria dei contenuti della Conferenza stampa indicata. Il portale istituzionale regionale, come potrà agevolmente verificarsi dal link riportato di seguito, si è limitato (e si limita tuttora) ad evidenziare le notizie riguardanti l’iniziativa in questione, senza alcun riferimento al Presidente Nicola Zingaretti: <https://www.regione.lazio.it/notizie/investiamo-100-milioni-per-rilanciare-il-mare-di-ostia>; l’informazione diffusa è stata resa [...] in forma assolutamente impersonale, non è stata accompagnata da foto-ritratti o simili e si è limitata ad una divulgazione dell’iniziativa inconfutabilmente legata ad un efficace svolgimento delle funzioni della amministrazione regionale, in piena conformità al dettato normativo dell’art. 9 della L. n. 28/2000. Si conferma altresì che, contrariamente a quanto riportato dai Consiglieri in nota, nessun riferimento alla iniziativa ha trovato diffusione sui canali social istituzionali riferibili alla Regione Lazio; [pertanto] si chiede l’archiviazione - comunque denominata - dell’istruttoria avviata”*;

- dal Comune di Roma Capitale che: *“La comunicazione sul sito internet e sui canali social di Roma Capitale della presentazione del piano per la riqualificazione di Ostia, ossia del mare di Roma, è stata resa in osservanza della normativa vigente. In particolare, nella notizia pubblicata, a dir il vero molto stringata e ridotta, collocata all’interno della rubrica ordinaria, senza inutili enfattizzazioni e in forma del tutto anonima, si sono semplicemente riportate le notizie relative agli interventi in programma, senza mai indicare il nominativo delle personalità partecipanti alla presentazione del piano, senza riportare alcun intervento ed escludendo qualsiasi immagine, così da evitare qualsiasi possibile accostamento della notizia a singole personalità e/o politici presenti all’evento. Peraltro, la notizia del piano di investimenti per il territorio di Ostia è stata ritenuta indifferibile, sia per l’importanza che detto investimento rappresenta per i cittadini di Ostia, in attesa da tempo di interventi sul litorale, sia per il fatto che l’annuncio del pacchetto di risorse destinate a Ostia seguiva di poco la notizia che l’Amministrazione Capitolina aveva approvato la delibera di adozione preliminare del Piano di utilizzazione degli arenili, ovvero il primo tassello verso il nuovo regolamento che permetterà di mettere a gare le concessioni e recuperare il litorale e di arrivare alla attesa demolizione del “Lungomare” di Ostia. Infine va rilevato come la notizia che il finanziamento fosse riferibile alla Regione Lazio (ritenuta doverosa) è accompagnata da una successiva, nettamente prevalente negli spazi così come nel contenuto, esplicazione delle iniziative successive che l’Amministrazione comunale avrebbe posto in essere. Come appare evidente il combinato disposto delle due decisioni rappresentava un motivo di urgenza della comunicazione alla popolazione interessata. In conclusione, si ritiene che la comunicazione effettuata sia stata del tutto rispettosa del dato normativo ”*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale è decorso a far data dalla convocazione dei comizi per le elezioni politiche indette in data 21 luglio 2022 ed è proseguito fino alla chiusura della campagna elettorale del 25 settembre 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente alla data di convocazione dei comizi per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 fino alla chiusura delle campagne elettorali;

PRESO ATTO che relativamente all'iniziativa relativa alla presentazione del *“Fondo rimborso libri scolastici”* del 12 settembre 2022 sono trascorsi i termini per poter procedere ai sensi dell'articolo 10, legge 28 del 2000, essendo stata segnalata oltre i dieci giorni dal fatto, così come rappresentato dal competente Comitato regionale;

PRESA VISIONE delle attività di comunicazione segnalate relative al 19 settembre 2022 e dell'intera documentazione istruttoria;

RITENUTO che l'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge n. 28/2000 inerisce alle attività di comunicazione e veicolazione attraverso mezzi di comunicazione di massa da parte degli Enti e non ai singoli eventi posti in essere, come nel caso di specie la conferenza stampa del 19 settembre 2022, oggetto di contestazione da parte del Comitato regionale competente, né tantomeno si riferisce ai relativi articoli di stampa allegati alla segnalazione;

CONSIDERATO che nonostante le affermazioni del Comitato regionale competente in base alle quali *“anche l'istruttoria di questo Corecom, eseguita sul web, relativa alla conferenza stampa dal titolo Ostia e il nostro mare possono cambiare volto. Dalla Regione Lazio 100 milioni di investimenti, insieme a Roma Capitale e il Municipio, ha confermato la violazione dell'articolo 9 della legge n. 28 del 2000”*, non risultano comunque dagli accertamenti istruttori effettuati, anche di integrazione, le modalità di svolgimento della conferenza stampa segnalata e dei canali istituzionali di diffusione della stessa, sia da parte della Regione Lazio che del Comune di Roma Capitale, tali da poter riscontrare l'elemento soggettivo della riconducibilità di tale conferenza stampa al divieto declinato nell'articolo 9 alle Amministrazioni interessate;

RILEVATO tuttavia che, in relazione agli investimenti per il progetto di Ostia mare oggetto della conferenza stampa segnalata risulta - come affermato e difeso dalla Regione Lazio nelle sue memorie all'indirizzo <https://www.regione.lazio.it/notizie/investiamo-100-milioni-per-rilanciare-il-mare-di-ostia> e documentato in sede di istruttoria del Comitato regionale competente, la pubblicazione sul sito *web* istituzionale della regione del comunicato stampa dal titolo *“Investiamo 100 milioni per rilanciare il mare di Ostia”* del 19 settembre 2022, nel quale vengono riportati i dettagli dell'opera pubblica per la *“valorizzazione e riqualificazione del lungomare di Ostia”* con allegate *slides* esplicative dal titolo *“Rilanciamo Ostia il mare di Roma”*;

RILEVATO che tale attività di comunicazione effettuata dalla Regione Lazio attraverso la pubblicazione del comunicato stampa - tuttora disponibile sul sito *web* - appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni relative alle valutazioni degli investimenti relativi all'opera pubblica ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo elettorale, né il requisito dell'impersonalità per la presenza del logo della Regione Lazio con commenti, espressioni di soddisfazione e di enfasi del seguente tenore: *“Con un investimento strategico da 100 milioni di euro di fondi europei 2021-2027 Regione e Roma Capitale, come già fatto da altre grandi Capitali europee come ad esempio Barcellona o Lisbona, investiranno sul litorale romano, il mare di Ostia diventerà così la risorsa di un modello di sviluppo nuovo basato sulla cultura, sull'inclusione e sulla*

*sostenibilità”, riferiti anche agli ulteriori interventi a difesa della costa “La Regione ha destinato 25 milioni della programmazione dei fondi europei 2021-2027 per opere pubbliche necessarie a contrastare l’erosione della costa del litorale di Ostia. Un grande progetto di ripascimento della costa di cui è già stato avviato lo studio e le cui risultanze saranno presentate a ottobre”, in materia di università del mare “Con un investimento di circa 15 milioni di euro, tre anni fa la Regione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tre, ha iniziato un’operazione culturale volta ad avviare e consolidare una presenza universitaria a Ostia con l’istituzione di corsi di laurea in Ingegneria delle Tecnologie per il Mare e in Giurisprudenza” e del piano di utilizzazione arenili “La Giunta di Roma Capitale ha approvato ad agosto la Delibera di adozione preliminare del Piano di Utilizzazione Arenili di Roma: il primo passaggio nel percorso per arrivare all’approvazione del nuovo regolamento che permetterà la messa a gara delle concessioni ed il recupero del litorale”;*

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell’iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata dalla Regione Lazio attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del comunicato stampa dal titolo “*Investiamo 100 milioni per rilanciare il mare di Ostia*” del 19 settembre 2022, a quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

ATTESO invece di dover procedere all’archiviazione nei confronti del Comune di Roma Capitale in quanto non risultano accertate forme di trasmissione della conferenza stampa in questione ai fini della riconducibilità nell’ambito di applicazione del citato articolo 9;

RITENUTO pertanto di condividere solo parzialmente e con diverse motivazioni la proposta di sanzione del Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

RITENUTA l’applicabilità, al comunicato stampa della Regione Lazio, dell’art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale “*l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa*”;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

- di archiviare il procedimento nei confronti del Comune di Roma Capitale per le motivazioni in premessa;
- di ordinare alla Regione Lazio di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l’indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del comunicato stampa del 19

settembre 2022 dal titolo “*Investiamo 100 milioni per rilanciare il mare di Ostia*”, come indicata in premessa. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*”, all’indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Regione Lazio, al Comune di Roma Capitale e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 10 novembre 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba